

Relazione sullo svolgimento dell'attività di validazione del Piano Finanziario TARI 2021 e verifica del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per il Comune di Frugarolo

Premessa	2
1. L'identificazione dell'ente territorialmente competente (ETC)	2
2. Soggetti chiamati alla redazione del PEF.....	4
3. Svolgimento dell'attività di validazione (articolo 4.1 dell'appendice 2 al MTR).	5
4. Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie (articoli 4.2 e 4.4 dell'appendice 2 al MTR).	9
5. Approvazione definitiva del Piano Finanziario	10

Premessa

La presente relazione è redatta allo scopo di ottemperare a tutte le disposizioni stabilite dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con Deliberazione 443 del 31 ottobre 2019 (di seguito Delib. 443/2019) e del relativo allegato A con il quale è stato introdotto il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei rifiuti 2018-2021 (di seguito MTR).

Innanzitutto si rende necessario individuare i soggetti chiamati in causa dalla stessa Autorità, quindi l'Ente Territorialmente Competente e il Gestore del servizio, per poi descriverne le attività ed entrare nel merito delle attività che il Comune è chiamato a svolgere nel percorso di predisposizione, validazione ed approvazione del Piano Finanziario TARI 2021.

Nello specifico, come si motiverà oltre, la scrivente Società interviene con la presente a definire gli aspetti di propria competenza sulla base dell'incarico ottenuto dal Consorzio di Bacino Alessandrino con Determina n. 81 del 24 dicembre 2020, aderendo alle prescrizioni contenute nell'Appendice 2:

"L'Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, effettua l'attività di verifica di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e provvede a trasmettere all'Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo".

In particolare, con la presente si forniscono tutti gli elementi richiesti al paragrafo 4 della suddetta Appendice 2, "**Valutazioni dell'Ente territorialmente competente**", in particolare per quanto riguarda i punti:

- 4.1 Attività di validazione svolta
- 4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie
- 4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

in relazione ai Piani Finanziari grezzi trasmessi dai Gestori del ciclo integrato dei rifiuti per il Comune di Frugarolo e alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 10/3/2021 del Consorzio di Bacino Alessandrino con la quale sono stati definiti gli elementi previsti dal MTR di ARERA in capo all'Ente Territorialmente Competente, funzionali all'adozione del Piano Finanziario TARI 2021.

1. L'identificazione dell'ente territorialmente competente (ETC).

All'interno del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), ARERA attribuisce un ruolo preponderante all'Ente Territorialmente Competente: esso è definito come "*l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente*". A tale ente spettano funzioni di regolazione decisamente importanti, dal momento che lo stesso può adottare indici e coefficienti che incidono direttamente nel calcolo dei costi da coprire mediante tariffazione, oltre a svolgere funzioni di verifica sui dati elaborati e trasmessi dai soggetti gestori. In virtù di quanto appena evidenziato appare rilevante identificare il soggetto chiamato a svolgere tali compiti.

Il decreto legislativo 152/2006, parte IV, è rubricato "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati": le disposizioni in essa contenute regolano l'organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, delimitati dal piano regionale, e che le Regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli ambiti territoriali ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente (articolo 200).

L'articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi. Il citato articolo 3-bis, al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le *"funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]"*.

Come afferma ARERA stessa nella Delibera 443/2019: *"il suddetto percorso di riordino dell'organizzazione dello svolgimento dei servizi in questione, così come delineato dal menzionato decreto-legge 138/11, risulta ad oggi non pienamente compiuto sul territorio nazionale"*.

Dunque nell'ambito del D. Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art. 200, comma 7, adottare *"modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali"*, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente. Inoltre, l'art. 201, comma 1 il legislatore specifica che: *"Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti"*.

Nel caso della Regione Piemonte risultano ancora operativi i Consorzi di Bacino costituiti ai sensi della Legge Regionale 24/2002. Il sistema di governo dei rifiuti nella Regione è oggetto di una modifica iniziata con l'emanazione della Legge Regionale 1/2018 (inizialmente rimasta inattuata) e culminata con la recente approvazione della legge 3 febbraio 2021 n. 4 recante "Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2018. n. 1". All'articolo 9, comma 2, della richiamata legge 1/2018, è stata adeguata la disposizione in materia di piani finanziari, prevedendo che i consorzi di area vasta forniscano il contributo di propria competenza alla conferenza d'ambito, individuata quale ente territorialmente competente, nella procedura di validazione del piano economico finanziario. Con nota della Regione Piemonte prot. 20375 del 22.02.21, la stessa ha comunicato che per l'anno 2021, visti i tempi necessari per la costituzione della conferenza d'ambito regionale, le funzioni di Ente

territorialmente competente di cui alla Deliberazione Arera 443/2019 resteranno in capo ai Consorzi di Bacino di cui alla l.r. 24/2002. In tal senso si era già espresso il Consiglio di amministrazione che, con deliberazione n. 33 del 27/11/2019, aveva individuato il Consorzio di Bacino quale Ente Territorialmente competente.

La Deliberazione 443/2019/R/Rif di ARERA, all'articolo 6.3 ha stabilito che *"La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario **e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore**".* A tal proposito è bene evidenziare che il Consorzio di Bacino, come visto sopra Ente Territorialmente Competente, ha affidato incarico esterno alla Società NeoPA srl in considerazione del fatto che per l'attività di validazione del PEF appaiono necessarie competenze tecniche e specialistiche di cui l'Ente al momento non dispone, anche in considerazione delle complessità connesse al primo anno di introduzione della nuova disciplina.

Come anticipato sopra, i compiti a cui è chiamato l'ETC non si esauriscono però nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma comprendono scelte discrezionali; nella stessa figura di Ente Territorialmente Competente è ben riconoscibile una duplicazione di mansioni:

- la determinazione delle componenti discrezionali incidenti sul livello di gettito complessivo, individuate dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 6 del 10/3/2021 che ha esercitato le funzioni di indirizzo proprie dell'ETC nella disciplina regolatoria di ARERA;
- lo svolgimento di attività prettamente tecnico-amministrative coincidenti con la verifica ed il controllo degli elementi trasmessi dagli altri soggetti chiamati alla predisposizione dei Piani Finanziari per quanto di loro competenza e della sostenibilità dell'equilibrio economico-finanziario della gestione: tale funzione è stata affidata alla Società scrivente.

2. Soggetti chiamati alla redazione del PEF

Sulla base dei chiarimenti intervenuti recentemente mediante le FAQ pubblicate da ARERA sul proprio sito internet il 12 giugno 2020, *"spetta all'Ente territorialmente competente verificare che i soggetti chiamati alla stesura del PEF "grezzo" siano identificabili come gestori del servizio, ovvero come soggetti effettivamente responsabili della gestione o, piuttosto, come meri prestatori in quanto, nel caso **siano operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, gli obblighi regolatori ricadono su tutti i gestori**".*

La stessa Autorità con FAQ 1.4 ha rilevato che possono identificarsi più soggetti gestori tenuti all'adempimento delle disposizioni regolatorie, qualora le attività del servizio siano affidate a più soggetti gestori e tali soggetti siano indentificati come tali dall'Ente territorialmente competente. Lo scrivente durante l'attività descritta in precedenza, ha già avuto modo di verificare che i soggetti chiamati alla redazione della documentazione richiesta da ARERA siano stati di fatto gli estensori dei singoli PEF grezzi:

- la Società Amag Ambiente, per la quale è già stata espletata la validazione del materiale trasmesso, a cura della stessa Società NeoPA srl, di cui il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bacino Alessandrino ha preso atto con Deliberazione n. 5 del 10/3/2021;
- il Consorzio di Bacino Alessandrino che per il Comune svolge l'attività di gestione della tariffa e del rapporto con gli utenti;
- il Comune di Frugarolo, titolare dell'entrata, che svolge una serie di mansioni funzionali all'esecuzione del Servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, come per esempio il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani.

In base a quanto disposto con art. 1.5 della Deliberazione 57/2020/R/RIF, non sono soggetti all'obbligo di predisporre il Piano Finanziario i meri prestatori d'opera. L'Ente territorialmente competente, nell'ambito delle procedure di acquisizione delle informazioni, ha verificato che i soggetti precedentemente tenuti a collaborare alla redazione del piano economico finanziario non siano considerati, a parità di attività svolte, meri prestatori d'opera.

Come affermato dall'Autorità, ferme restando le disposizioni contrattuali che regolano i rapporti fra Enti territorialmente competenti e meri prestatori d'opera, questi ultimi non sono tenuti a predisporre il PEF ai sensi del metodo tariffario rifiuti – MTR.

3. Svolgimento dell'attività di validazione (articolo 4.1 dell'appendice 2 al MTR).

In base alle disposizioni di cui all'articolo 19.1 dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019/R/Rif, Il PEF è sottoposto a verifica da parte dell'Ente territorialmente competente o di soggetti terzi nell'ambito del procedimento di approvazione. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore, come nel caso di specie. La verifica concerne almeno:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

Essa ai sensi dell'articolo 6.2 della Deliberazione 443/2019/R/Rif, avviene in relazione agli atti ed ai documenti trasmessi dal soggetto Gestore (o dai soggetti gestori come nel caso di specie) che consistono in:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

Successivamente, una volta conclusa la procedura di validazione, in ottemperanza a quanto disposto con Determinazione 2/2020/D/Rif all'articolo 2.1, gli Enti territorialmente competenti, ai

fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, come elaborati nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato A al medesimo provvedimento e sulla base delle semplificazioni procedurali di cui all'articolo 1 della deliberazione 57/2020/R/RIF; in particolare trasmettono:

- a) il PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR (*Allegato 1*);
- b) la relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione/i di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario.

Con riferimento all'anno 2021, l'Ente territorialmente competente è tenuto a trasmettere all'Autorità, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.

Nell'Appendice 2 all'Allegato 1 alla Deliberazione 443/2019/R/Rif ARERA prescrive che l'Ente territorialmente competente descriva l'attività di validazione annuale svolta sui dati trasmessi dal gestore, riguardo all'anno 2021. L'attività di validazione si è concretizzata mediante i seguenti passaggi:

Gestore AMAG Ambiente. Per la verifica dei contenuti si rimanda alla Relazione di Validazione di cui il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bacino Alessandrino ha preso atto con Deliberazione n. 5 del 10/3/2021.

Gestore Consorzio di Bacino Alessandrino. Come indicato nella relazione trasmessa a questa Società in data 4 marzo 2021, i costi di accertamento e riscossione imputati al piano finanziario sono relativi al personale addetto alla TARI, ai costi informatici, ai costi per materiale di consumo e postalizzazione e ai costi per gli affitti degli uffici. Gli importi indicati trovano riscontro nei valori consuntivi 2019 come da rendiconto di gestione approvato dall'Assemblea Consortile con deliberazione n. 3 del 22/05/2020 esecutiva. Il riferimento contabile esposto fa riferimento all'impegnato per capitolo come da PEG consuntivo che ha allegato alla documentazione trasmessa. Tale documentazione, composta da uno schema dei costi, una relazione accompagnatoria e una dichiarazione di veridicità è stata ritenuta sufficientemente completa e si ritiene che la stessa contenga tutti gli elementi necessari alla prosecuzione dell'attività di approvazione.

Gestore Comune di Frugarolo. Il Comune ha trasmesso al Consorzio la propria documentazione via email; questi ha inoltrato la documentazione in data 4 febbraio 2021 alla Società scrivente, la quale ha preso visione del materiale ed in data 22 febbraio 2021 ha inviato una nota di richiesta al Consorzio di Bacino e per conoscenza al Comune di Frugarolo (appendice 1) a mezzo Posta

Elettronica Certificata. A seguito di tale comunicazione, in data 2/3/2021 con lettera prot. 579 il Consorzio di Bacino ha acquisito dal Comune a mezzo P.E.C. la versione definitiva degli elementi richiesti, vale a dire:

- un prospetto dei costi elaborato sullo schema di cui all'appendice 1 all'allegato A della Deliberazione 443/2019/R/Rif di ARERA;
- una relazione accompagnatoria redatta sullo schema fornito dall'appendice 2 dell'allegato A succitato;
- una relazione di veridicità sottoscritta dal legale rappresentante come previsto nell'appendice 3 dell'allegato A richiamato.

La documentazione così come trasmessa successivamente ed in via definitiva dal Consorzio di Bacino alla Società scrivente in data 4/3/2021 è stata analizzata in base ai documenti contabili ufficiali e relativi allegati approvati.

È stato verificato che i costi inseriti nel PEF corrispondano in via generale all'impegnato di competenza 2019 che la corretta applicazione del principio della contabilità finanziaria potenziata di cui D.Lgs. 118/2011 individua come effettiva spesa di competenza dell'anno afferente un'obbligazione giuridicamente perfezionata per l'acquisto di beni o di servizi. In alcuni casi, per giungere ad una maggior precisione nell'individuazione del "consumato" di competenza dell'anno 2019, sono state prese in considerazione le fatture, ad oggetto prestazioni 2019 ovvero i mandati di pagamento. La scelta di far riferimento, in alcuni casi, ai mandati di pagamento trova sostegno nel principio contabile applicato 4/3 "Principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale" allegato al D.Lgs. 118/2011 che prevede, tramite la transizione dalle scritture di contabilità finanziaria, che i costi vengano rilevati, a seconda dai casi, dall'impegno di spesa o dalla liquidazione della stessa.

Qualora la fonte contabile analizzata, impegno/fattura/mandato di pagamento, trovi piena corrispondenza con la somma imputata al PEF (corrispondenza al 100%) sono stati verificati gli estremi nelle note, mentre nel caso in cui tale corrispondenza non si realizzi si procede come di seguito indicato. La quota di costo imputata al PEF, diversa rispetto al totale impegnato, fatturato o pagato, deve essere motivata. Si può individuare una percentuale di corrispondenza o una quota diversamente giustificata.

Il driver percentuale deve essere sempre motivato da un conteggio ragionato quale, ad esempio, la ripartizione del costo delle utenze sulla base della superficie occupata dagli uffici oggetto di analisi oppure la ripartizione del costo del personale sulla base dei carichi di lavoro riscontrabili all'interno della Relazione del Conto del personale o ancora le spese di cancelleria ed hardware sulla base del numero di addetti dedicati alla TARI.

In merito alle voci di provento, si fa riferimento ai valori accertati in competenza ovvero agli incassi, ad esempio, per la voce afferente il recupero dell'evasione. Anche in questo caso si ricerca la precisa corrispondenza dei valori nel partitario degli accertamenti di competenza 2019, piuttosto che sul giornale di cassa per le reversali.

La quota di Fondo Crediti di dubbia esigibilità, iscrivibile nel PEF per un massimo dell'80% del fondo stesso, è verificata partendo dall'allegato obbligatorio FCDE al bilancio di Previsione 2019-2021. Nel corso dell'anno 2019 i Comuni, per effetto della Legge di Bilancio 2019, avevano facoltà di iscrivere a bilancio una percentuale ridotta rispetto al conteggio effettivo, pari all'85%. Si verifica, pertanto, se l'ente ha beneficiato di tale agevolazione e, in caso positivo, si riparametra al 100% il valore su cui andare a calcolare l'80% massimo imputabile al PEF.

I crediti inesigibili vengono verificati rispetto all'elenco Allegato obbligatorio al Rendiconto 2019-ed all'eventuale fondo svalutazione crediti iscritto a Stato Patrimoniale. Nel Piano Finanziario viene riportata la sola quota di tali crediti non svalutata a Stato Patrimoniale.

In base ai controlli sopra descritti, la documentazione è stata ritenuta sufficientemente completa e contiene tutti gli elementi necessari alla prosecuzione dell'attività di approvazione.

Successivamente si è provveduto all'unificazione dei documenti trasmessi dai Gestori sulla base delle tracce indicate da ARERA come Appendice 1 e tale documentazione è stata trasmessa al Consiglio di Amministrazione del Consorzio per le determinazioni di propria competenza in relazione alla definizione dei seguenti elementi, richiesti nell'Appendice 2 al MTR di ARERA:

- 4.3 Costi operativi incentivanti
- 4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019
- 4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing
- 4.7 Scelta degli ulteriori parametri

Si è quindi provveduto ad acquisire la Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 6 del 10/3/2021 che riporta gli elementi sopra elencati, giungendo alla definizione del prospetto di costi generale (Appendice 1, All. A, Del. 443/2019 ARERA) integrato con i dati necessari a rendere definitivo lo stesso.

Ritenendo tutti gli elementi ricevuti dai diversi Gestori completi, congrui e coerenti rispetto ai dati contabili degli stessi soggetti, avendone valutato il rispetto della metodologia prevista dall'Autorità di regolazione per la determinazione dei costi riconosciuti ed avendo avuto conferme circa il rispetto dell'equilibrio economico finanziario dei singoli Gestori, con la presente la Società scrivente provvede a validare il Piano Finanziario unitario per il Comune di Frugarolo, composto da:

- un prospetto dei costi complessivi elaborato sullo schema di cui all'appendice 1 all'allegato A della Deliberazione 443/2019/R/Rif di ARERA, contenente i costi dei soggetti Gestori sopra richiamati; (allegato 1)
- una relazione accompagnatoria realizzata mediante l'unione delle tre componenti ovverosia la relazione predisposta dalla Società affidataria del servizio di raccolta, la relazione descrittiva dei costi del Consorzio di Bacino ed infine la relazione predisposta dal Comune, tutte redatte sulla base dello schema fornito dall'appendice 2 dell'allegato A succitato;
- le dichiarazioni di veridicità sottoscritte dai legali rappresentanti come illustrate nell'appendice 3 dell'allegato A richiamato.

Successivamente si procede all'analisi del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR, anche considerando la determinazione dei fattori QL e PG descritti nella Deliberazione sopra richiamata.

4. Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie (articoli 4.2 e 4.4 dell'appendice 2 al MTR).

Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

Tali elementi sono valorizzati come segue:

$$\rho_a = r_{pia} - X_a + QLa + PGa$$

r_{pia}	Tasso di inflazione programmata	Delib. ARERA 443/2019	1,7 %
X_a	Miglioramento della produttività	Non sono attesi miglioramenti	0,1 %
Q_{La}	Miglioramento previsto della qualità	Delibera CdA. n. 6 del 10/3/2021	0,0 %
P_{Ga}	Modifiche del perimetro gestionale	Delibera CdA. n. 6 del 10/3/2021	0,0 %
ρ_a: Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe:			1,6 %

Ove gli Enti territorialmente competenti ritengano necessario - per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite o ancora per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario – lo sfioramento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie¹, i medesimi presentano all'Autorità una relazione attestante:

¹ È necessario osservare che, come disposto dalla Determinazione 2/2020/D/Rif, all'articolo 1.3, Il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al singolo ambito tariffario (l'ambito di riferimento per l'applicazione del MTR coincide con l'ambito tariffario pluricomunale, nel caso in cui i corrispettivi tariffari siano unici su base sovracomunale, oppure comunale, nel caso in cui i corrispettivi tariffari del servizio integrato dei rifiuti siano differenziati su base comunale; nel caso in cui l'ambito tariffario sia comunale, il PEF deve essere predisposto da parte dei gestori affidatari in relazione a ciascun comune e successivamente validato dall'Ente

- le valutazioni di congruità compiute sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 (ovvero, per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base del costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA) e l'analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard;
- le valutazioni in ordine all'equilibrio economico-finanziario delle gestioni, con specifica evidenza degli effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti *CTS* e *CTR*;
- l'effetto relativo alla valorizzazione del fattore di *sharing b* in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo;
- le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi ad incrementi di qualità nelle prestazioni o a modifiche nel perimetro gestionale.

Inoltre ARERA dispone che qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, oltre a quanto stabilito in precedenza, il medesimo provvede a declinare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione.

Nel caso specifico, come si vedrà di seguito non si rileva l'esigenza di superare il limite di crescita annuale, pertanto la relazione non si rende necessaria.

La verifica puntuale dell'incremento delle entrate tariffarie è verificata come segue:

ΣT_{a-1} : Importo complessivo determinato dal Piano Finanziario anno $a-1$ (2020), pari ad € 257.446

ρ_a : Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe, determinato come sopra e pari al 1,6%

ΣT_a : Importo complessivo del Piano Finanziario anno a (2021), pari ad € 232.613

Appare verificata la formula descritta all'articolo 4 dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019, in quanto:

$$232.613 / 257.446 = 0,9035 \leq (1 + 1,6\%) = \underline{\underline{1,016}}$$

5. Approvazione definitiva del Piano Finanziario

ARERA con Deliberazione 443/2019/R/Rif ha delineato anche il percorso finale del Piano Finanziario verso l'approvazione definitiva: l'Autorità, oltre a riservarsi la facoltà di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela

territorialmente competente che provvede, altresì, a verificare il rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e ad effettuare le opportune valutazioni in merito all'equilibrio economico-finanziario della gestione ed alla definizione dei parametri di competenza)

degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.

Fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai Comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.

Alessandria 9 Marzo 2021

Il Legale Rappresentante della Società NeoPA srl

Dr. Fabio Ferretti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fabio Ferretti', written over a faint, illegible stamp or background.